
(Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco)

Via De Campi n. 1- 38011 Cavareno (TN) pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it c.f. 92021420226



Prot. Nr. 2388

Romeno, 13 ottobre 2016

ORDINANZA N. 76/2016

Oggetto: Eliminazione delle sterpaglie e pulitura di aree private. Prevenzione rischio incendi miglioramento della visibilità per la circolazione veicolare e pedonale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO

Considerato che frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba e eventuali potature delle essenze arboree riscontrando la presenza di

- 1. siepi che invadono la sede viaria e/o i marciapiedi ed i passaggi pedonali, di rami protesi sulla sede viaria di piante poste a dimora in giardini ovvero in aree incolte o boscate;
- 2. piante, radicate in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
- 3. piante, radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con seccumi, marcescenza, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi, e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- 5. piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;
- stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno, sia all'esterno dei centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree;
- 7. cumuli di legname accatastati alla rinfusa in aree agricole ed urbane tali da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di

(Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco)

Via De Campi n. 1- 38011 Cavareno (TN) pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it c.f. 92021420226



malattie nei confronti dell'uomo quali ratti, cani o gatti randagi ed altri;

Che tali evidenze costituiscono grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare sia pedonale.

Che nella stagione estiva, le sterpaglie oltre a creare degrado per il decoro del centro abitato possono costituire un pericolo dal punto di vista igienico sanitario e dall'insorgenza di focolai d'incendio che possono mettere a rischio abitazioni o aree boschive;

Visto che il Comune è attento a scongiurare i predetti rischi operando una periodica e continua opera di pulizia e disboscamento delle aree di propria pertinenza; ma che tali lavori risultano inefficaci se non vi è l'obbligo della pulizia anche da parte dei privati sulle aree di propria pertinenza.

Dato atto che si ritiene necessario informare i proprietari dei terreni posti nel centro abitato o prossimi ad aree boschive dove l'insorgenza di focolai di incendio può minacciare direttamente le aree boschive o le abitazioni prospicienti tali aree, dell'obbligo di operare in modo corretto e continuativo alla pulizia ed eliminazione delle sterpaglie o di alberi, arbusti o quant'altro possa concorrere a rendere pericolosa la circolazione veicolare e pedonale mancanza o ridotta visibilità.

Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada e s.m.i., e, in particolare, gli artt. 7, 9, 14 e 29

Visto il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento d'Esecuzione e d'attuazione del Nuovo Codice della Strada e s.m.i.);

Visti gli artt. 423 - 423 bis - 449 - e 650 del Codice Penale;

Accertata la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento, perché il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'articolo 13, 1° comma della L. 241/90 e s. m. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Vista la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L. e s.m.i. contenente il "Testo Unico Delle Leggi Regionali Sull'ordinamento Dei Comuni Della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", in particolare l'art. 31;

Visto lo Statuto comunale vigente;

ORDINA

(Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco)

Via De Campi n. 1- 38011 Cavareno (TN) pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it c.f. 92021420226



a tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali e a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere di procedere a propria cura e spese, alle seguenti opere a tutela del territorio:

- 1. taglio della vegetazione incolta;
- taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;
- 3. taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;
- è vietato lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, ammucchiato od affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo quali ratti, cani o gatti randagi ed altri;
- 5. è fatto obbligo ad ogni proprietario di curare la superficie del proprio terreno in modo che non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita allo scopo di salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi;
- è fatto obbligo ai proprietari dei fondi o chi per essi siano obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale;

INCARICA

Le Forze dell'Ordine di vigilare riguardo alla corretta esecuzione del presente provvedimento e gli autorizza ad adottare di propria iniziativa, quando siano necessari e opportuni, eventuali provvedimenti in deroga.

AVVERTE

che le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite, in base a quanto stabilito dal Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 di data 30.09.2008, con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 60,00 ad un massimo di Euro 360,00, con la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, ossia, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981, mediante il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della

(Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco)

Via De Campi n. 1- 38011 Cavareno (TN) pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it c.f. 92021420226



sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio dell'importo minimo della sanzione, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se guesta non vie è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. E' fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore. In caso d'inottemperanza e quanto sopra ordinato, il Comune potrà procedere direttamente alla eliminazione del pericolo con azioni in danno per il recupero delle spese anticipate e fatta salva la comminazione di ogni altra sanzione, anche di natura penale.

DISPONE

Di rendere noto il presente atto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio e l'apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea.

e l'inoltro per conoscenza a:

- Ufficio Gestione Strade della Provincia di Trento;
- Consorzio di Miglioramento Fondiario Romeno
- Ufficio Tecnico comunale dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia;
- Stazione dei Carabinieri di Romeno;
- Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Romeno, Salter e Malgolo;

AVVERTE ALTRESI'

che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 numero 23, avverso la presente ordinanza è ammesso presentare:

- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 (sessanta) giorni ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104.
- ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

Il Responsabile del Servizio Patrimonio UNIONEO Claudio Maccacaro

COMUNI